



COMUNE DI LIZZANO

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 120

Data: 17/07/2026

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTISEI dal Sindaco.

Oggetto:

DISCIPLINA DELLA MANUTENZIONE, DECORO E IGIENE DELLE AREE PRIVATE
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE - MISURE DI PREVENZIONE SANITARIA
E AMBIENTALE.

IL SINDACO

PALOMBELLA LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: Disciplina della manutenzione, decoro e igiene delle aree private nell'ambito del territorio comunale - Misure di prevenzione sanitaria e ambientale.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- lo stato di incuria, degrado e abbandono in cui versano alcune aree incolte, fondi edificabili, terreni, giardini, cortili o depositi all'aperto nell'ambito del territorio comunale è stato più volte segnalato a questa Amministrazione;
- tale stato di incuria, caratterizzato dalla presenza di erbacce, arbusti, rovi, cespugli, sterpi, materiali di risulta, rifiuti di varia natura, ristagni d'acqua, manufatti fatiscenti e recinzioni inadeguate o inesistenti, genera problemi igienico-sanitari, di decoro urbano e rischi per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO CHE:

- tali condizioni contrastano con i principi di valorizzazione ambientale, turistica e di tutela della salute pubblica che il Comune intende perseguire;
- lo stato di degrado delle aree private costituisce fonte potenziale di:
 - proliferazione di insetti vettori di malattie (zanzare, mosche, ecc.);
 - presenza di animali infestanti (ratti, ecc.);
 - innesco ed espansione di incendi;
 - dispersione di polveri e materiali inquinanti;
 - accumulo di rifiuti abbandonati;

RITENUTO:

- doveroso adottare misure dirette ad evitare che le aree private vengano lasciate in stato di abbandono e occupate da rifiuti, materiali putrescibili o potenzialmente pericolosi;
- necessario disciplinare organicamente la manutenzione delle aree scoperte di pertinenza dei fabbricati e dei lotti inedificati, nonché delle aree e strade private;

RILEVATA la situazione di necessità e urgenza determinata da:

- evidente stato di degrado igienico-sanitario di numerose aree private del territorio comunale;
- rischio concreto di proliferazione di vettori di malattie nel periodo primaverile-estivo (maggio-ottobre);
- pericolo di incendi nelle aree incolte durante la stagione estiva;
- pregiudizio attuale per la salute pubblica, il decoro urbano e la sicurezza della cittadinanza;

CONSIDERATO che tali situazioni richiedono interventi immediati e non differibili in attesa dell'adozione di un organico regolamento comunale;

VALUTATA l'idoneità del presente provvedimento a fronteggiare efficacemente la situazione emergenziale per un periodo determinato;

VISTI:

- l'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- l'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per violazione di ordinanze sindacali;
- gli articoli 192 e 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), in materia di divieto di abbandono di rifiuti e relativo obbligo di rimozione;
- l'articolo 29 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), concernente gli obblighi di manutenzione delle strade private e delle pertinenze stradali;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento comunale d'Igiene;
- il vigente Regolamento Edilizio;

CONSIDERATO CHE:

- la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

NELLA SUA QUALITÀ DI AUTORITÀ SANITARIA LOCALE

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, usufruttuari, comodatari e comunque a tutti i soggetti aventi titolo, a qualsiasi causa, su cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali di edifici, terrazze, pensiline, tettoie, portici, marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, luoghi aperti al pubblico o soggetti a pubblico passaggio e/o comunque in vista al pubblico, nonché ai concessionari di aree pubbliche:

Art. 1 - Manutenzione ordinaria e pulizia

Di provvedere con periodicità e regolarità, e comunque ogni volta che risulti necessario, nei siti di propria pertinenza:

- a) alla ordinaria pulizia e rimozione di rifiuti, detriti e materiali di qualsiasi genere;
- b) allo sfalcio dell'erba e al taglio di rovi, erbacce, sterpi e arbusti spontanei;
- c) alla potatura di fronde, rami e arbusti prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche, affinché non debordino ad altezze inferiori a metri 5,00 dalla superficie stradale (ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 285/1992);
- d) ad eliminare la presenza di animali morti e materiali organici putrescenti;

e) alla quotidiana pulizia dei luoghi ove si tengono animali, per evitare cattivi odori, avanzi di pasti, lordure e presenza di escrementi;

f) a sgomberare materiali in stato di abbandono, materiali di risulta edilizia e ogni altro rifiuto;

g) ad eliminare o mettere in sicurezza locali adibiti a deposito, tettoie, coperture e manufatti fatiscenti o pericolanti.

Art. 2 - Prevenzione igienico-sanitaria e lotta agli infestanti

Di provvedere con periodicità e regolarità, e comunque ogni volta che risulti necessario:

a) ad effettuare interventi di derattizzazione e disinfestazione (larvicida ed adulticida) mediante ditte autorizzate, in particolare nel periodo primaverile-estivo;

b) ad evitare il ristagno di acqua in recipienti domestici, da giardino, sottovasi, contenitori, vasche, piscine non in uso, cisterne, bidoni e simili, per prevenire lo sviluppo di larve di zanzare, provvedendo alternativamente:

- alla rimozione dell'acqua stagnante con cadenza non superiore a 5 giorni;
- alla copertura ermetica dei contenitori con teli impermeabili, coperchi o zanzariere a maglia fitta;
- all'applicazione di prodotti larvicidi autorizzati;

c) a coprire oggetti e contenitori in cui possa raccogliersi acqua piovana con teli impermeabili o coperchi;

d) a non abbandonare contenitori, oggetti e materiali (quali bidoni, copertoni, lastre alveolari, cassette, ecc.) che possano riempirsi d'acqua o favorirne il ristagno.

Art. 3 - Gestione materiali sfusi e polverulenti

Di provvedere alla corretta gestione dei materiali, in particolare:

a) alla copertura e protezione dei materiali sfusi suscettibili di dilavamento e/o ruscellamento a causa dell'azione della pioggia;

b) a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali sfusi per impedirne la fuoriuscita e la dispersione nelle acque superficiali o nella rete fognaria;

c) a raccogliere in appositi contenitori i materiali polverulenti suscettibili di dispersione eolica, per impedire la formazione e diffusione di pulviscolo atmosferico.

Art. 4 - Recinzioni e cartellonistica

I terreni non edificati devono essere:

a) muniti di idonea recinzione conforme alle prescrizioni del Regolamento Edilizio comunale e del Codice della Strada, ove previsto;

b) dotati di cartellonistica ben visibile indicante il divieto di abbandono di rifiuti, con riferimento alle sanzioni previste dalla normativa vigente;

c) oggetto di regolare manutenzione delle recinzioni e della cartellonistica installata.

Art. 5 - Divieti assoluti

È fatto assoluto divieto:

a) di bruciare rifiuti di qualsiasi genere, ivi compresi copertoni, materiale plastico, sfalci, potature, residui vegetali e simili;

b) di sotterrare rifiuti di ogni genere;

c) di abbandonare rifiuti di qualsiasi natura al di fuori dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata.

DISPONE

Sanzioni amministrative pecuniarie

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Per violazione degli articoli 1, 2 e 3:

- **da € 100,00 a € 500,00** per ciascuna violazione accertata;
- Pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689: **€ 200,00**

Per violazione dell'articolo 4:

- Mancata installazione di cartellonistica: **da € 50,00 a € 300,00**
 - Pagamento in misura ridotta: **€ 100,00**
- Mancata recinzione ove obbligatoria: **da € 200,00 a € 500,00**
 - Pagamento in misura ridotta: **€ 300,00**

Per violazione dell'articolo 5 (combustione o interrimento di rifiuti):

In base alla gravità della condotta e al tipo di rifiuti:

- Rifiuti non pericolosi e non ingombranti: **da € 300,00 a € 1.000,00**
 - Pagamento in misura ridotta: **€ 500,00**
- Rifiuti ingombranti o pericolosi: **da € 600,00 a € 3.000,00**
 - Pagamento in misura ridotta: **€ 1.200,00**

Oltre alle sanzioni amministrative, per le fattispecie di cui all'art. 5 trovano applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, le sanzioni penali previste dagli articoli 255 e 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Disposizioni comuni

- Nel caso in cui siano commesse più violazioni della stessa o di diverse disposizioni della presente ordinanza, si applica il cumulo giuridico delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- In caso di violazione degli articoli 1, 5 e 6, i trasgressori sono obbligati a procedere a proprie spese alla rimozione dei rifiuti, all'avvio al recupero o smaltimento degli stessi e al ripristino dello stato dei luoghi **entro il termine di 15 giorni** dalla contestazione o notificazione della violazione.
- In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, si procederà all'esecuzione in danno con riscossione coatta delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale, fatto salvo l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 255, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Organi competenti

La Polizia municipale, gli agenti della Forza Pubblica e gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati:

- della vigilanza e del controllo sull'osservanza della presente ordinanza;
- dell'accertamento delle violazioni;
- dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;
- della verifica dell'ottemperanza agli obblighi di rimozione e ripristino.

Efficacia

La presente ordinanza:

- entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale;
- ha efficacia per 90 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione e comunque fino al 30 ottobre 2026;
- sostituisce ed annulla ogni precedente ordinanza sindacale di pari oggetto ancora in vigore.

Alla scadenza del termine di efficacia, l'Amministrazione comunale:

- valuterà la necessità di prorogare il presente provvedimento con successiva ordinanza motivata;
- procederà all'approvazione di un Regolamento comunale di Polizia Urbana che disciplini organicamente la materia, garantendo efficacia permanente alle disposizioni. Restano salvi gli obblighi di rimozione, ripristino e pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni accertate durante il periodo di vigenza della presente ordinanza.

Trasmissioni e pubblicazioni

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Lizzano;
- alla Questura di Taranto;
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Taranto;
- all'ASL di Taranto - Dipartimento di Prevenzione;
- all'Ufficio tecnico comunale;
- alla Prefettura di Taranto;

Il presente provvedimento è pubblicato:

- all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- sul sito web istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente";
- mediante affissione nelle bacheche comunali.

Dalla residenza municipale

IL SINDACO
Dott.ssa Lucia Palombella